



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

Città Metropolitana di Catania

Ordinanza Sindacale n° 120 del 17/05/2017

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA 2017

IL SINDACO

- Vista la legge 225/92: “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- Vista la legge 21.03.2000 n. 353: “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Visto il D.Lvo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Visto il D.L.vo n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.”* e, al successivo comma 4 prevede che *“Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi”*.
- Vista la L.R. n°16 del 06/04/1996 nel testo vigente: “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
- Vista la L.R. n. 14/98 nel testo vigente: “Norme in materia di protezione civile”;
- Vista la nota della Prefettura di Catania del 12/05/2017 avente per oggetto “Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2017. legge 12 luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”
- Atteso che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto nelle aree incolte e/o abbandonate;
- Considerato lo stato di pericolo rappresentato dalla presenza di terreni incolti e in stato di abbandono, siti anche nelle immediate vicinanze di condomini edilizi, abitazioni sparse ed edifici in genere, nonché in vicinanza di aree aperte al pubblico uso;
- Stante la concreta possibilità che sterpaglie, piante e rami secchi, ecc., possano costituire focolai di incendi e contribuire alla rapida e incontrollabile propagazione degli stessi;
- Ritenuto necessario, per evitare e attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità;
- Visto il Regolamento Comunale per la prevenzione e la lotta agli incendi in tutti gli appezzamenti di terreno non edificati nel territorio comunale approvato con Delibera di C.C. n. 52 del 17.07.2012”;
- Visto l'art. 182 comma 6-bis del D.L.vo 152/2006;
- Verificato che non sono stati ancora dichiarati dalla Regione Siciliana i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi per la stagione 2016 durante i quali la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- Ritenuto pertanto in via cautelativa individuare come periodo di massimo rischio per gli incendi quello compreso tra il **01/06/2017** e il **30/09/2017**

- Ritenuto altresì al fine di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità pubblica e privata;
- Tenuto conto dei livelli di rischio incendi registrati negli anni precedenti già nei primi giorni del mese giugno;
- Visti gli art. 449 e 650 C.P.;
- Viste le precedenti Ordinanze
- Per tutto quanto sopra premesso e considerato, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

INVITA

I cittadini in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: **Corpo Forestale tel. 1515; Vigili del Fuoco tel. 115; Arma dei Carabinieri tel. 112; Polizia di Stato tel. 113; Comando di Polizia Municipale di Aci Castello 095 271542.**

DISPONE

che nel periodo compreso tra il **1° giugno** e il **30 settembre**, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale è vietato :

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nelle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nelle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
- c) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino alle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
- d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nelle aree boscate e non e nei terreni cespugliati;
- e) lanciare cicche o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso;

ORDINA

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Aci Castello, entro il **1° giugno 2017** devono eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al **30.09.2017**.
2. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo inoltre, entro lo stesso termine perentorio del **1° giugno 2017**, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al **30.09.2017**.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, **fino al 30.09.2017**, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi.

AVVERTE

1. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni ai precedenti punti della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04.06.2008 e dell'art. 16 e seguenti della legge 689/81, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

25,00 ad euro 500,00. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Fermo restando quanto previsto al punto precedente e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, il Comando P.M., incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffonderà i proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro gg 5 dalla notifica dello stesso verbale e della presente Ordinanza, comunicando successivamente l'eventuale inottemperanza alla Procura della Repubblica per i successivi provvedimenti consequenziali.
4. Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare, a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P..
5. Il Comando di P.M. effettuerà appositi sopralluoghi per le attività di ricognizione sul territorio ai fini della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.
6. Chiunque voglia segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potrà far pervenire apposita comunicazione all'Amministrazione comunale anche non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali provvedimenti adottati. Le segnalazioni vanno presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Via Dante, 28 o tramite e-mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
7. Gli abbandoni di rifiuti in aree private restano disciplinati dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06.
8. La presente Ordinanza ha validità fino al **30.09.2017**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni metereologiche che, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza della presente provvedimento, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria.
9. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e sul sito Internet del Comune www.comune.acicastello.ct.it e mediante affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale.
10. Essa, inoltre, sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Sicilia Orientale, alla Provincia Regionale di Catania – Servizio Protezione Civile e Polizia Provinciale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, al Corpo Forestale – sezione di Catania, al Comando di Polizia Municipale, all'Area 4^a – Ecologia, al Comando dei Carabinieri di Aci Castello, e ai comuni limitrofi di: Catania; Acicatena; Valverde e San Gregorio di Catania .
11. Le Forze dell'Ordine sono incaricate far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile di Protezione Civile

Arch. Adele Trainiti



Il Sindaco

Dott. Filippo Drago